

**Nuovi criteri generali per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e al fine dell'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio).**

## **Premessa**

Nel rispetto dei presenti criteri gli appostamenti fissi di caccia sono soggetti alla sola presentazione della denuncia al comune territorialmente competente, in applicazione dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, non richiedono autorizzazione paesaggistica e sono interventi liberi sotto il profilo edilizio, ai sensi dell'articolo 78 comma 2, lettera h) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

## **1. Relazioni con il contesto**

La localizzazione degli appostamenti fissi di caccia va condotta avendo attenzione alla salvaguardia della morfologia e delle visuali paesaggistiche delle zone aperte, prevalentemente prative o pascolive, e della tutela degli ambiti di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. In questo senso la localizzazione deve rispettare i seguenti criteri.

- a) Sono da preferire le collocazioni in aree coperte di vegetazione o ai margini delle stesse. In prossimità di creste montuose, passi o zone esposte sotto il profilo delle visuali panoramiche o, ancora, nelle zone prive di vegetazione come i pascoli alpini, l'inserimento degli appostamenti fissi di caccia dovrà essere adeguato al contesto, in posizione defilata rispetto al crinale o in corrispondenza di piccoli nuclei di vegetazione arborea tale da non rendere il manufatto visibile da grandi distanze e da evitare l'alterazione del profilo paesaggistico del luogo.
- b) Nella localizzazione degli appostamenti fissi sono da evitare le aree sensibili dal punto di vista paesaggistico, aree prossime a laghi, corsi d'acqua, zone umide, punti panoramici o scorci di rilievo paesaggistico, aree limitrofe a complessi storico artistici isolati in contesti prativi o pascolivi.  
Rimangono ferme le distanze dai confini di riserve, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, fissate dall'articolo 27 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e le distanze dai valichi montani, individuati con deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2001, n. 2308.
- c) La collocazione degli appostamenti fissi di caccia deve inoltre risultare coerente con la struttura della vegetazione arborea presente sull'area, rispettando i seguenti criteri:
  - gli appostamenti sopraelevati rispetto al suolo mediante strutture sugli alberi o strutture autoportanti, non devono superare in altezza la vegetazione arborea limitrofa, assicurando il mascheramento del manufatto;
  - è possibile realizzare appostamenti aerei su alberi sufficientemente sviluppati, adatti a sostenerne il peso e a mascherarne la presenza, seppure collocati all'interno delle zone aperte.


## **2. Dimensioni e tipologie**

Le dimensioni massime ammesse degli appostamenti fissi di caccia, al fine dei presenti criteri, sono le seguenti:


- a) superficie di ingombro in pianta non superiore a 3 metri quadrati per gli appostamenti per la caccia agli ungulati e a 4 metri quadrati per la caccia alla migratoria;
- b) altezza massima della copertura pari a 2,20 metri all'imposta nel caso di coperture inclinate.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie.

#### Tipologia a terra



Tipologia chiusa, con feritoie, per la migratoria



Tipologia parzialmente aperta

#### Tipologia aerea



Tipologia su albero



Tipologia autoportante, di altezza non superiore agli alberi limitrofi

### **3. Materiali e condizioni**

Gli appostamenti fissi di caccia possono essere realizzati esclusivamente in legno, preferibilmente al grezzo, per la totalità del manufatto, comprensivo sia della struttura di supporto sia dell'eventuale scala di accesso.

È ammesso il trattamento della struttura e delle superfici lignee con impregnante non coprente.

Eventuali sistemi di impermeabilizzazione o di isolamento devono essere impiegati solamente all'interno della struttura e non devono essere in alcun modo visibili dall'esterno.

Limitatamente agli appostamenti per la caccia alla migratoria è ammesso l'utilizzo di vetro o plexiglas trasparente per la chiusura temporanea delle feritoie.

Eventuali rivestimenti mimetici artificiali possono essere impiegati solo ed esclusivamente durante il periodo di apertura della caccia, con l'obbligo di rimozione durante il rimanente periodo dell'anno.

La realizzazione degli appostamenti fissi di caccia deve avere carattere di reversibilità, non comportando alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Per la preparazione del sito di costruzione è ammessa solo una leggera regolarizzazione del piano naturale del terreno e non è ammessa la realizzazione di plinti o platee in cemento.

I manufatti devono essere privi di opere di urbanizzazione, quali allacciamenti ad acqua, luce, gas, ecc.

Limitatamente agli appostamenti per la caccia alla migratoria, è ammessa, all'interno dell'appostamento, la collocazione di piccole stufe dotate di camino metallico, sviluppato prevalentemente all'interno del capanno, ad eccezione dell'ultimo tratto in prossimità della copertura.

Nel caso di costruzione di appostamenti sugli alberi sono ammessi puntuali interventi di sramatura delle piante, sulle quali sarà posta la struttura, senza comprometterne lo stato vegetativo.

Rimane obbligo del richiedente o della locale riserva di caccia provvedere alla totale rimozione della struttura nei casi di inutilizzo o qualora il manufatto si presenti in precarie condizioni di conservazione.

#### **4. Documentazione**

La realizzazione degli appostamenti fissi di caccia è soggetta a denuncia al comune territorialmente competente.

La denuncia di realizzazione deve essere presentata da un soggetto in possesso di regolare licenza di caccia o dal titolare della gestione della locale riserva di caccia.

Alla denuncia devono essere allegati:

- a) idonea planimetria che ne definisca la localizzazione;
- b) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo ed eventuale estratto della mappa catastale, con la localizzazione dell'appostamento, nel caso di realizzazione su proprietà privata;
- c) dichiarazione del tipo di appostamento realizzato (per la caccia agli ungulati o alla migratoria).